

8. Violazione dell'art. 39 del Trattato CE
9. Violazione dell'art. 49 del Trattato CE.
10. Errore di diritto nella definizione dell'interesse comunitario.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica italiana, proposto il 18 aprile 2005**

(Causa C-173/05)

(2005/C 155/11)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 18 aprile 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal Sig. E. Traversa e dalla Sig.a J. Hottiaux, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) Dichiarare che avendo istituito e mantenuto in vigore il «tributo ambientale» sui gasdotti previsto dall'articolo 6 della legge regionale siciliana n. 2 del 26 marzo 2002 (pubblicata in GURS Parte I n. 14 del 2002), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli articoli 23, 25, 26 e 133 del Trattato che istituisce la Comunità europea e dagli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria firmato il 26 aprile 1976 e approvato con regolamento CEE n. 2210/78 del Consiglio del 26 settembre 1978 ⁽¹⁾;
- 2) condannare Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'art. 6 della legge della Regione siciliana in esame viola i principi della Tariffa Doganale Comune in quanto istituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio all'importazione (nella Comunità) o all'esportazione (verso altri Stati membri), tassa vietata in quanto tale dalle disposizioni del Trattato e di diritto derivato sopra richiamate.

Da un punto di vista formale e secondo la lettera della norma legislativa contestata, presupposto del tributo è la proprietà dell'impianto, mentre la base imponibile è costituita dal volume, espresso in metri cubi, delle condotte. Tuttavia, il legislatore siciliano ha avuto cura di precisare, da un lato, al

comma 3 dell'art. 6, che presupposto del tributo è la proprietà dei gasdotti «*nei quali è contenuto il gas*»; dall'altro, al comma 4 dello stesso articolo, è disposto che soggetti passivi sono i proprietari degli stessi gasdotti «*che effettuano almeno una delle attività (trasporto, vendita, acquisto)*» inerenti al gas. La Commissione ne deduce che il reale obiettivo del legislatore siciliano è quello di colpire il prodotto trasportato (metano) e non l'infrastruttura (gasdotto) in quanto tale.

Secondo la giurisprudenza della Corte in materia di imposizioni interne di cui all'articolo 90 CE, un'imposta riscossa sul mezzo di trasporto in funzione del peso delle merci trasportate rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie relative all'imposizione sui prodotti, poiché tale stessa imposta si ripercuote inevitabilmente ed immediatamente sul costo del prodotto trasportato, sia esso nazionale o importato. Deriva dal principio interpretativo enunciato in tale giurisprudenza e perfettamente trasponibile alle tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale, che nel caso di specie l'imposta nazionale, anche se formalmente colpisce il mezzo di trasporto (gasdotto) in funzione del volume del prodotto (metano) trasportato, in realtà grava sul prodotto stesso ripercuotendosi inevitabilmente e direttamente sul suo costo.

⁽¹⁾ GUCE L 263 del 27.09.1978

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, con ordinanza 19 aprile 2005 nel procedimento 1) Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, 2) Stichting Natuur en Milieu contro College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen, interveniente Bayer CropScience B.V.

(Causa C-174/05)

(2005/C 155/12)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 19 aprile 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 aprile 2005, nel procedimento 1) Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, 2) Stichting Natuur en Milieu contro College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen, interveniente Bayer CropScience B.V., il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 2, premessa e n. 3, della decisione 2003/199/CE ⁽¹⁾ sia valido.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio, del 18 marzo 2003, 2003/199/CE, relativa alla non iscrizione dell'aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 76 del 22.3.2003, pag. 21)

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 19 aprile 2005

(Causa C-175/05)

(2005/C 155/13)

(Lingua processuale: l'inglese)

L'19 aprile 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michael Shotton e Wouter Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che avendo esonerato tutte le categorie di istituzioni di prestito al pubblico, secondo l'accezione della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale ⁽¹⁾, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 1 e 5 della detta direttiva;
- 2) condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti:

L'art. 1, n. 3 della direttiva definisce il termine «prestito» come cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, «quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico». L'art. 5, n. 3, consente agli Stati membri di esonerare «alcune categorie di istituzioni» dal pagamento della remunerazione.

Le autorità irlandesi, prendendo a fondamento l'art. 5, n. 3 della direttiva, hanno esonerato mediante ordinanza «determinate categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione sulle attività di prestito». La portata di tale esonero è talmente ampia da consentire a tutti gli enti di pubblica istruzione e accademici aperti al pubblico di fare prestiti al pubblico, con la conseguenza che tutti gli enti di prestito al pubblico sono esonerati dai diritti di prestito e sono pertanto assolti dal pagamento della remunerazione.

La Commissione sostiene che tale situazione eccede chiaramente l'ambito della portata dell'esonero consentito dall'art. 5, n. 3 della direttiva e che pertanto l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 1 e 5 della Direttiva.

⁽¹⁾ GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Juzgado de lo Social Único de Algeciras, con ordinanza 30 marzo 2005 nel procedimento María Cristina Guerrero Pecino y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

(Causa C-177/05)

(2005/C 155/14)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Con ordinanza 30 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 aprile 2005, nel procedimento María Cristina Guerrero Pecino y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), lo Juzgado de lo Social Único de Algeciras, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se, dal punto di vista dei principi generali di uguaglianza e divieto di discriminazione, la disparità di trattamento istituita dall'art. 33.2 SL e dall'interpretazione dello stesso articolo da parte del Tribunal Supremo risulti oggettivamente giustificata e, di conseguenza, se occorra escludere le indennità per licenziamento a favore del lavoratore riconosciute in una conciliazione giudiziale dall'ambito di applicazione della direttiva 80/987/CEE ⁽¹⁾, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, nella versione modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE ⁽²⁾;